

Tabella n. 5**BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO 2004**

OGGETTO DELLE ENTRATE	migliaia di €
Entrate Correnti	
Contributi dello Stato	
Entrate non classificabili in altre voci	3.489
Totale entrate correnti	3.489
OGGETTO DELLE SPESE	
Spese correnti	
Spese per gli organi della gestione	108
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	256
Spese per il personale	790
Totale spese correnti	1.154
Spese per imposte e tasse	358
Partecipazioni, quote, titoli di credito	
Concessione di crediti ed anticipazioni	
Totale spese in conto capitale	
Totale Spese	1.512
Avanzo finanziario di competenza	1.977
Disavanzo finanziario di competenza	
DIMOSTRAZIONE AVANZO E DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Voci	
Totale entrate	3.489
Totale uscite	1.512
Avanzo (disavanzo) di cassa	1.977
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	204.174
Avanzo (disavanzo) di amministrazione	206.151

VI. LO STATO DELLA LIQUIDAZIONE REL

1. La REL, fu costituita, con d.l. 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 1982, n. 63, per "...il riordinamento di comparti nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa..." e abilitata, a tal fine, a "partecipare al capitale di società e a finanziare le società partecipate".

Nel periodo dicembre 1983-giugno 1992, la REL ha effettuato interventi a favore di n. 33 imprese, che al momento dell'intervento avevano a carico un'occupazione complessiva pari a circa 12.500 unità.

In attuazione di deliberazioni del CIPI, la REL ha in particolare:

- acquisito partecipazioni per complessivi 78,0 milioni di euro nelle imprese suddette;
- concesso alle imprese stesse finanziamenti per complessivi 166,8 milioni di euro.

Alla correlata spesa di 244,8 milioni di euro la REL ha fatto fronte imputando la propria dotazione finanziaria di 237,6 milioni di euro e gli interessi su questa somma maturati.

Le principali modalità degli interventi a suo tempo svolti da REL in sostanza si riassumono:

- nella collaborazione alla predisposizione, ove richiesta dal Ministero dell'Industria, di un piano di riordinamento da sottoporre all'approvazione del CIPI;
- nella partecipazione, in posizione minoritaria, al capitale dell'impresa con sottoscrizione di azioni o di quote da riscattare, di norma nel quinquennio ed a valore nominale, dalla parte privata;
- nell'attribuzione alla parte privata, secondo un principio ribadito nell'art. 9 della delibera CIPI 20 dicembre 1990, della responsabilità della gestione e nella riserva, invece, di attribuzioni di controllo esercitate e direttamente e, stante anche la modestia delle proprie strutture, soprattutto attraverso società verificatrici all'uopo convenzionate;
- nella stipulazione di contratti di mutuo a favore dell'impresa interessata. Tali contratti prevedono tassi di interesse agevolati varianti dal 3,09% all'1,83% per il periodo di preammortamento della durata di cinque anni e dal 12,36% al 7,35% per il periodo di ammortamento della durata di dieci anni; dal 1° gennaio 1990 per il settore video il tasso è pari all'1% per il periodo di preammortamento, elevato a 10 anni, ed al 5,5% per il periodo di ammortamento, elevato a 15 anni, così che l'ultimo rimborso era fissato per l'anno 2013.

In nessun caso i contratti che furono stipulati in vista della partecipazione al capitale o per la erogazione dei mutui sono assistiti da garanzie reali o, comunque, di tal genere da assicurare il recupero, sia pure parziale, delle somme erogate.

Non risultano, in atti, particolari indagini in ordine alla solvibilità dei soggetti obbligati e spesso gli interventi sono stati correlati, e da esse quasi esclusivamente determinati, a situazioni di grave crisi economica e finanziaria dei soggetti sovvenzionati in funzione di conservazione dell'attività produttiva e, così, di salvaguardia dell'occupazione.

Entrato in vigore il d.l. 21 novembre 1992, n. 452, poi riproposto e convertito nella legge 22 maggio 1993, n. 157, la partecipazione azionaria (95%) già detenuta nella REL dal Fondo per la ristrutturazione dell'elettronica di consumo e della componentistica connessa fu trasferita, ai sensi dell'art. 1 del citato d.l., al Comitato. A quel momento (2 dicembre 1992) e, sostanzialmente, al 31 dicembre 1992, la REL aveva registrato:

- perdite per riduzione e integrazione di capitale senza possibilità di rivalsa per 21,2 milioni di euro;
- crediti scaduti ma non riscossi per 81,2 milioni di euro, dei quali 32,4 milioni di euro per azioni o quote e 48,8 milioni di euro per finanziamenti;
- crediti non ancora scaduti per 125,8 milioni di euro, dei quali 20,4 milioni di euro per azioni o quote e 105,4 milioni di euro per contratti di mutuo;
- crediti riscossi per 16,6 milioni di euro.

Alla stessa data, delle 32 imprese con le quali sussistevano rapporti obbligatori, 19 erano ancora operative

con un'occupazione di circa 4.500 unità e 13 in liquidazione o assoggettate a procedura concorsuale.

2. La REL, che aveva, anche per determinazione CEE, esaurito il suo compito, è stata posta in liquidazione, nelle dette condizioni, il 9 dicembre 1992.

Ai liquidatori è stato confermato, in attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede comunitaria e, per altro, alla stregua delle disposizioni degli artt. 2278 e 2279 c.c., l'indirizzo, dettato anche dall'Amministrazione vigilante:

- di non intraprendere nuove iniziative, consistono esse di partecipazione a capitale ovvero di mutuo;
- di accertare e realizzare i crediti in essere, tenendo conto, quanto alle modalità di recupero, della esigenza di salvaguardare i crediti e, perciò, della situazione economica e produttiva del debitore;
- di liquidare il passivo e i rapporti non più funzionali alle esigenze della liquidazione.

Con i due liquidatori, le operazioni di liquidazione sono curate dal personale (ora ridotto a 7 unità) già in carico alla REL spa.

I liquidatori, in attuazione dei predetti indirizzi, hanno provveduto, in primo luogo e fra l'altro, a respingere numerose,

pressanti richieste di nuovi interventi; ad accertare i dati, economici e non, sopra riassunti; ad avviare la liquidazione del passivo, anche definendo in via transattiva posizioni contenziose in essere; a sollecitare ai singoli debitori morosi la richiesta di pagamento dei crediti scaduti, registrando però, a tal proposito, e diffusi rifiuti e situazioni economiche tali da far ritenere estremamente improbabile, anche a seguito di azioni giudiziarie, il recupero dei crediti stessi.

Quanto sopra esposto consente di rilevare, ai fini della liquidazione, che sono i soli qui coinvolti, che gli interventi REL non hanno di massima determinato il riequilibrio economico e, perciò, il ripristino di un normale coefficiente di solvibilità delle imprese sovvenzionate.

Le prospettive di chiusura delle attività, più volte dichiarate ai liquidatori, sono in tal senso significative e deve perciò rammentarsi che fin dal momento della presa in carico della partecipazione si è avvertito il dovere di manifestare non solo la preoccupazione della vanificazione dei crediti REL, come si è detto privi di affidabili garanzie, ma la preoccupazione, più grave, di crisi aziendali di non irrilevante momento in ambiti nei quali notevole è stata la spesa pubblica senza che ad essa sia corrisposto né un duraturo beneficio in termini di occupazione e di produzione né, in taluni casi, la realizzazione dei programmi in vista dei quali la spesa fu erogata.

In questo quadro si sono evidenziate, specialmente, le questioni inerenti e la società Hantarel e la società Seleco, in ordine alle quali si è ampiamente riferito alle Amministrazioni vigilanti e con specifiche relazioni e in sede di presentazione del bilancio dei precedenti esercizi.

Al primo proposito si rammenta che, sulla base dell'esito di approfondite analisi condotte, anche tramite società specializzata, al fine di accertare se, in ragione di ipotesi di inadempienza rilevate a carico della società Hantarel relativamente alla realizzazione del programma e all'utilizzo dei finanziamenti ad essa concessi, ricorrevano gli estremi per la risoluzione in danno dei rapporti in essere, la REL ha assunto, nel mese di febbraio 1994, le necessarie iniziative giudiziarie intese, in primo luogo, al recupero dei suoi crediti.

Deve darsi atto, al riguardo, che la situazione della Hantarel, così come quella del fideiussore e socio di maggioranza Hantarex, ambedue dichiarati falliti nei primi mesi del 1995, non consente di prevedere che un parziale recupero delle risorse erogate dalla REL (in totale 20,8 milioni di euro, dei quali 1,7 milioni di euro da rinunciare per decisione del Tribunale di Firenze).

In ragione dei riparti parziali intanto assegnati ai creditori chirografari, la REL ha finora potuto incassare dal fallimento Hantarel la somma di 2,4 milioni di euro.

Al secondo proposito si rammenta che la grave crisi industriale, economica e finanziaria rassegnata dalla società Seleco nel 1993 è stata seguita ed affrontata direttamente dal Governo, che al riguardo ha emanato specifiche direttive.

Su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su conforme indicazione del Ministro dell'Industria, nel mese di marzo 1994 la REL, all'epoca azionista della Seleco, ha coperto perdite eccedenti il capitale della stessa Seleco per 8,7 milioni di euro mediante rinuncia a propri crediti al valore nominale.

E ciò, verso impegno degli altri soci a ricapitalizzare la società con non meno di 23,2 milioni di euro.

Tale ricapitalizzazione è avvenuta in data 9 giugno e 8 agosto 1994, mentre la REL, che per tal modo è uscita dalla compagine azionaria, restava creditrice delle società Seleco e Brionvega, dalla prima controllata, per l'importo dei finanziamenti residui (36,3 milioni di euro).

Tuttavia, detti interventi non hanno determinato, come per altro a suo tempo avvertito, il riequilibrio economico e finanziario della società Seleco che, in effetti, oltre a continuare a rassegnare perdite ingenti (21,2 milioni di euro al 30 giugno 1995, a fronte di 23,5 milioni di euro di capitale e riserve) non provvedeva a soddisfare, così come la società Brionvega, rate di finanziamenti scadute.

Al conseguente preavviso di azioni giudiziarie da parte della REL, la Seleco, anche a nome della controllata Brionvega, avanzava infine, presso il Ministero dell'Industria e con il concorso della Friulia e del Governo Regionale, proposte intese alla estinzione anticipata del debito, che avrebbe dovuto essere completamente soddisfatto nei 18 anni successivi.

I liquidatori della REL, preso atto delle indicazioni emerse nel corso delle cennate riunioni, dopo laboriose e lunghe trattative ed anche sulla scorta delle conclusioni di uno studio appositamente commissionato a società specializzata, valutavano favorevolmente la proposta di transazione e, acquisito il definitivo parere, anch'esso favorevole, del Ministero dell'Industria, reso con nota in data 18 marzo 1996, prot. n. 682, concludevano l'operazione in data 12 giugno 1996.

L'utilità della transazione, che consentiva alla REL di incassare subito l'intero credito attualizzato al tasso del 19% circa, si è manifestata nel corso dell'anno 1997, allorché la Seleco si è vista costretta, nonostante i contrari affidamenti più volte motivatamente espressi anche al Governo, ad interrompere ogni attività produttiva e, quindi, è stata dichiarata fallita, insieme alla Brionvega, dal Tribunale di Pordenone.

In conseguenza di tale esito i curatori del fallimento delle due indicate società hanno avanzato istanze di revocazione

delle operazioni di estinzione anticipata del debito, istanze che il Tribunale di Pordenone ha accolto con sentenza del 14 febbraio 2001.

La REL si è rivolta alla Corte di Appello di Trieste, che con sentenza 10 gennaio 2005 ha ribaltato la pronuncia di primo grado con riferimento all'istanza revocatoria del Fallimento Seleco e confermato invece, con apparente incongruità di giudizio, quella relativa all'istanza del Fallimento Brionvega.

Ne è conseguito che così il Fallimento Seleco come la REL hanno promosso ricorso per cassazione delle sentenze rispettivamente sfavorevoli.

E' da dire, inoltre, sempre a riguardo della Seleco, che con decisione n. 99/1524 del 2 giugno 1999, la Commissione Europea ha dichiarato che le due sopracitate operazioni effettuate dalla REL nei confronti della Seleco (rinuncia a crediti per copertura di perdite ed estinzione anticipata dei mutui) costituiscono aiuti di Stato incompatibili con le norme del mercato comune.

La Commissione, conseguentemente, ha chiesto allo Stato italiano di adottare i provvedimenti necessari per il recupero di tali aiuti presso la Seleco.

Contro tale decisione, il competente Ministero, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha proposto, con atto depositato il 1° settembre 1999, ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, che con sentenza 8 maggio 2003 ha confermato la decisione impugnata.

In conseguenza di ciò, i liquidatori REL hanno investito i propri legali per l'individuazione delle iniziative più utili da adottare nei confronti del fallimento Seleco, non escluso l'approfondimento della possibilità di far valere il credito derivante dalla citata decisione 99/1524 anche in via di compensazione dell'importo pagato dalla Seleco alla REL per l'estinzione anticipata dei mutui, ovvero, come prefigurato dall'Avvocatura dello Stato, di considerare questo importo quale già avvenuta parziale estinzione del maggior credito REL per i finanziamenti a suo tempo concessi.

Sulla scorta dei pareri legali di conseguenza resi, la REL ha presentato ricorso per l'ammissione tardiva dei propri crediti nel passivo del Fallimento Seleco.

Il giudizio è, per altro, sospeso in attesa dell'esito del ricorso alla Suprema Corte riguardo alla conferma o alla cassazione della sentenza di appello concernente la revocatoria di cui si è detto in precedenza.

Perseguendo ogni possibilità di anticipato realizzo dell'attivo a condizioni congruenti con la specificità di ciascuna

situazione, la liquidazione REL è fin qui riuscita a definire, con altre undici società, transazioni intese al rimborso anticipato di finanziamenti e, con quattro soggetti terzi, accordi per il riscatto di altrettante partecipazioni già in carico alla REL.

Quanto al rimborso anticipato dei mutui, tutti con scadenze lontane, gli incassi finora realizzati dalla REL sono ammontati, su complessivi 20,9 milioni di euro in linea capitale, a 19,2 milioni di euro, dei quali 3,1 milioni di euro pagati da due società che si sono infine indotte a regolare anticipatamente il loro debito ancorché poste, una, in liquidazione e, l'altra, in amministrazione controllata.

Relativamente al riscatto delle azioni, la liquidazione REL ha ottenuto, ad oggi, il pagamento di 2,2 milioni di euro a fronte di 4,6 milioni di euro di capitale nominale versato dalla REL anteriormente al suo trasferimento al Comitato e peraltro, come si è detto, senza garanzie tali da assicurare il recupero, sia pure parziale, delle somme erogate.

Con tali operazioni la REL ha dismesso, già nel corso del 1995, tutte le partecipazioni detenute in società operative, adempiendo tempestivamente alla direttiva emanata in merito dalla CEE (v. tabella allegata a fine capitolo).

Nei casi, per altro numerosi, nei quali ogni sollecitazione a sanare situazioni di morosità è risultata inutile, la liquidazione REL ha dovuto promuovere - pur con la gradualità e la cautela

imposta, fra l'altro, dall'esigenza di salvaguardare, dove possibile, la almeno futura solvibilità - azioni intese ad ottenere e i riscatti di azioni non realizzati e il pagamento delle rate di mutuo scadute ma non onorate.

Per quanto attiene il riscatto delle azioni, la REL ha instaurato dodici cause avanti la Magistratura ordinaria, due delle quali tuttora pendenti in 1° grado. Le sentenze emesse sono state per lo più favorevoli alla REL, che ne sta curando, non senza incontrare difficoltà, l'esecuzione per il recupero dei crediti liquidati in giudizio.

Del pari con riferimento a riscatto di azioni, la REL ha anche promosso, in quattro casi, il Collegio arbitrale previsto dai patti a suo tempo sottoscritti dagli azionisti privati. I relativi lodi sono stati tutti favorevoli alla REL che – mentre in un caso ha dovuto prendere atto del fallimento del debitore e, perciò, ha provveduto ad insinuare il credito nel passivo fallimentare - in altri due casi ha incassato l'intero suo avere di 3,0 milioni di euro.

Meritevole di più diffusa illustrazione è, tenuto conto delle somme coinvolte, l'arbitrato promosso nei confronti della SOFIN in merito all'obbligo di quest'ultima di rilevare la originaria partecipazione REL nella Seleco (16,7 milioni di euro di valore nominale). Il lodo, emesso in data 6 aprile 1998, ha dichiarato l'obbligo della SOFIN di pagare 6,4 milioni di euro in

unica soluzione il 20 dicembre 2000 e ulteriori 10,3 milioni di euro in dieci rate annuali, delle quali la prima il 1° gennaio 2001 e l'ultima il 1° gennaio 2010.

In data 6 marzo 1999, per altro, la SOFIN, che era stata posta in liquidazione, ha chiesto alla Corte di Appello di Milano di dichiarare la nullità del predetto lodo arbitrale e, inoltre, di condannare la REL al pagamento della somma di 25,8 milioni di euro a titolo di risarcimento di asseriti danni per un preteso illegittimo comportamento della REL (ritardo nei finanziamenti a suo tempo accordati) in epoca precedente il suo trasferimento al Comitato.

Anche questo giudizio si è risolto a favore della REL, che ne sta promuovendo l'esecuzione essendo divenuta definitiva la sentenza di 2° grado.

Le notizie acquisite sulla situazione patrimoniale e finanziaria della SOFIN spa, intanto dichiarata fallita nel 2002, non consentono, tuttavia, di prevedere alcun recupero del credito.

Per quanto attiene i finanziamenti a suo tempo erogati da REL, è in corso, oltre a quanto già detto in precedenza a proposito di Seleco e Brionvega, altra causa, promossa dal curatore di una società a suo tempo finanziata, che pretende la restituzione di interessi pagati ante fallimento.

E' da dire, inoltre, che la società Formenti, ora Formenti-Seleco, che era rimasta l'unica società finanziata "in bonis" e che esponeva un residuo debito di 3,6 milioni di euro, ha fatto ricorso, nel novembre 2004, alla liquidazione volontaria e, quindi, nel febbraio 2005 è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria.

La REL, di conseguenza, ha tempestivamente provveduto ad insinuarsi nel passivo della procedura per il residuo suo credito.

3. Gli effetti degli interventi della liquidazione REL nel periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 2004 si compendiano come segue:

- i soggetti con i quali sussistono rapporti per l'obbligo di riscatto della quota di capitale a suo tempo versato dalla REL sono ridotti, dagli iniziali 33, a 9;
- le imprese con le quali sussistono rapporti obbligatori per mutui sono ridotte a 8, tutte assoggettate a procedura concorsuale;
- i crediti REL, in origine pari a 244,8 milioni di euro e diminuiti a 207,0 milioni di euro miliardi al 31 dicembre 1992 (v. pag. 66), sono ora 95,6 milioni di euro.

La riduzione di 111,4 milioni di euro realizzata nel periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 2004 è conseguente, per

42,8 milioni di euro ad incassi realizzati e, per la differenza, a perdite senza possibilità di rivalsa in ragione delle operazioni sopra riferite e della chiusura di procedure concorsuali.

I crediti residui, come detto pari a 95,6 milioni di euro, sono relativi:

- per 67,0 milioni di euro a mutui non soddisfatti da società in procedura concorsuale;
- per 28,6 milioni di euro a quote di capitale REL non riscattate dagli azionisti privati a tanto tenuti dai patti a suo tempo sottoscritti e nei confronti dei quali sono state promosse le cennate liti, alcune delle quali ancora pendenti. Di tale importo, 18,7 milioni di euro sono dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

E' superfluo dire che, ove nel corso delle suddette cause dovessero emergere concrete opportunità transattive, queste ben potranno essere colte al fine di conseguire con immediatezza e certezza il pagamento di congrua parte dei crediti stessi e, al tempo stesso, di soddisfare l'esigenza della definizione la più rapida possibile della procedura di liquidazione.

La situazione degli interventi a suo tempo effettuati dalla REL è riassunta, con riferimento all'intero periodo decorrente dalla costituzione della società al 31 dicembre 2004, nella tabella allegata a fine capitolo.